



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

**AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare clienti n. 30/2025

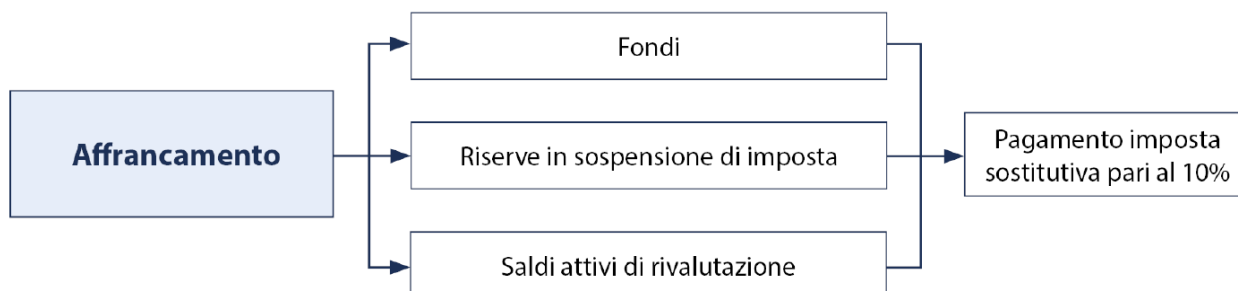
OGGETTO: L'AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

Il 10 giugno 2025 è entrata in vigore la legge la Legge 76/2025 sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e l'art. 14 del D.Lgs. 192/2024 ha previsto per tutti i soggetti che hanno iscritto in bilancio riserve in sospensione d'imposta la possibilità di affrancarle attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva. L'affrancamento consente alle stesse di essere liberate dal vincolo fiscale. Ne consegue, quindi, che dopo l'affrancamento le riserve assumeranno la natura di normali riserve di utili che potranno essere distribuite ai soci senza alcun pagamento d'imposta da parte della società. Per procedere all'affrancamento le riserve devono essere già esistenti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e potranno essere affrancate sino all'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Le riserve in sospensione d'imposta sono quelle particolari riserve, iscritte nel Patrimonio Netto dell'impresa, che non hanno ancora scontato le imposte e che pertanto devono essere assoggettate a tassazione da parte della società in caso di loro distribuzione. Sono riserve per cui l'imposizione fiscale è stata solo rinviata al momento in cui si verificherà la loro distribuzione o al momento in cui si verificheranno quei presupposti che comporteranno il venir meno della sospensione tributaria. Tali tipologie di riserve si creano solitamente quando la società beneficia di particolari agevolazioni fiscali o quando si effettuano rivalutazioni di beni aziendali in applicazione di particolari disposizioni normative. Prorogando, quindi, il pagamento dell'imposta ad un momento futuro, permettono all'impresa di rendere più efficace la propria gestione finanziaria.

Per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta il D.Lgs. prevede il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari al 10%. Tale imposta sarà liquidata all'interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (modello Redditi 2025). Il versamento dovrà essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Le modalità di attuazione vengono demandate ad un decreto attuativo che doveva essere emanato entro il primo marzo del 2025. Tuttavia ad oggi tale decreto non risulta ancora emanato.





**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

Si propone qui di seguito un esempio per comprendere meglio la convenienza fiscale di tale agevolazione.

Esempio – Effetti dell'affrancamento

L'esempio seguente illustra sinteticamente i vantaggi fiscali derivanti dall'affrancamento di una riserva in sospensione di imposta pari a € 100.000.

La società ha due soci: Gialli (60%) e Verdi (40%).

Voce	Senza affrancamento	Con affrancamento
Riserva	€ 100.000	€ 100.000
Imposte società (IRES + IRAP)	€ 27.900	—
Imposta sostitutiva	—	€ 10.000
Utile netto	€ 72.100	€ 90.000
Dividendo socio Gialli (60%)	€ 43.260	€ 54.000
Ritenuta 26%	€ 11.248	€ 14.040
Carico fiscale totale	€ 46.646	€ 33.400

Per approfondire la possibilità di beneficiare di questa agevolazione, consigliamo di contattare lo Studio: sarà così possibile verificare l'effettiva presenza di riserve in sospensione d'imposta in bilancio e valutarne la convenienza dell'affrancamento.

Distinti saluti.

Padova, 13/06/2025

Studio Associato Zanolello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA